

Adottata dal Direttore Generale il 02.12.2022

Oggetto: Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15-septies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.,

PDEL /2022/1544

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 02.12.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott. ssa Agnese Foddis
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Fligheddu
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Arnas G.Brotzu
SI NO X

Su proposta della Direzione Aziendale

- PREMESSO che con il Decreto Legislativo n.502 del 30.12.1992, più volte modificato, si è proceduto al <<Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421>>.
- VISTO l'art.15 septies del decreto citato, che disciplina il conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza e di interesse strategico ovvero di natura professionale di studio e ricerca;
- VISTA la nota RAS prot. n. 28779 del 5.12.2017 recante <<Direttiva ai sensi del comma 5 dell'art. 15-septies, Decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.. Abrogazione Direttiva n.10652 del 12/05/2010>>, che si configura come normativa regionale di dettaglio;
- RITENUTO che in conseguenza di quanto sopra si debba procedere all'approvazione di un regolamento aziendale, che quale allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Tutto ciò premesso

DELIBERA

di approvare il Regolamento per il conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15-septies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., che quale allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Dott.ssa Maria Teresa Garau

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
ARNAS "G. BROTZU" – CAGLIARI**

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE PROCEDURE DI CONFERIMENTO INCARICHI
DIRIGENZIALI AI SENSI DELL'ART. 15 SEPTIES DEL D.LGS 502/1992.**

Art. 1

L'art. 15 septies del D.Leg.vo 502/92, più volte modificato, da ultimo con L. 189/2012, introduce una particolare fattispecie di incarichi dirigenziali a tempo determinato nell'ambito della vigente legislazione di riferimento, rispetto alla quale si pone come norma speciale, ed attribuisce alle Aziende Sanitarie la possibilità di conferire, sulla base delle direttive regionali in materia, incarichi a tempo determinato per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico ovvero di natura professionale di studio e ricerca.

Art. 2

Gli incarichi di cui al 1° comma sono inerenti a funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico e sono conferibili per tutte le posizioni individuate dall'Azienda come tali nel limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza. Detti incarichi sono conferiti dal Direttore Generale a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque, con facoltà di rinnovo

Art. 3

Gli incarichi di cui al 2° comma, di natura professionale, sono conferibili nel limite del cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché nel limite del cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa. I relativi contratti sono stipulati dall'Azienda per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.

Art. 4

Detti incarichi sono attribuiti esclusivamente per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico per l'Ente e in coerenza con gli obiettivi e gli assetti organizzativi indicati nei rispettivi atti aziendali.

Art. 5

Ai sensi dell'articolo 15 comma 7-quinquies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., per il personale della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, con tale tipologia di contratto a tempo determinato non possono essere conferiti incarichi di strutture complesse previste nell'articolazione organizzativa dei dipartimenti ospedalieri delle aziende sanitarie, indicate nei rispettivi atti aziendali.

Art. 6

Il personale interno dell'Azienda, in possesso dei requisiti di professionalità e di competenza richiesti, potrà partecipare alla selezione.

Art. 7

Le deliberazioni aziendali relative al conferimento degli incarichi devono illustrare le motivazioni che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale e indicare il valore percentuale raggiunto, per

il ruolo di riferimento, rispetto alla dotazione organica. Detti atti devono essere trasmessi alla Direzione generale dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Art. 8

Nei casi espressamente previsti dalle norme di settore, l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato ex art. 15 septies D.lgs. 502/1992 e s.m.i. potrà avvenire a seguito di apposita designazione o individuazione, tra i candidati idonei, da parte di organismi istituzionali competenti per tale funzione e secondo le modalità indicate nelle stesse norme di riferimento.

Art. 9

Gli incarichi sono conferiti previa informativa alle Organizzazioni Sindacali della rispettiva Area, sulla base di un elenco di candidati giudicati idonei da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale.

Art. 10.

A tal fine, l'Azienda emette apposito avviso che verrà reso pubblico mediante pubblicazione dell'apposita sezione del sito web aziendale o altre forme di pubblicità ritenute, di volta in volta, opportune in relazione all'incarico da conferire per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni. In caso di situazioni di provata urgenza detto termine può essere ridotto a 10 giorni. L'avviso dovrà contenere l'indicazione delle caratteristiche dell'incarico da conferire, dei requisiti di ammissione della domanda e di idoneità, le modalità di presentazione della relativa documentazione, la procedura per la valutazione dei candidati, la durata dell'incarico e il relativo trattamento giuridico ed economico.

Art. 11.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale della A.O.B.- Piazzale Ricchi 1 09121 Cagliari e dovrà pervenire entro il termine perentorio fissato dalla data di pubblicazione del bando sul sito aziendale www.aobrotzu.it – nella Sezione Concorsi e Selezioni.

La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato. La domanda non sottoscritta determinerà l'esclusione dall'avviso.

Le domande potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.: concorsi.selezione@pec.aobrotzu.it, entro il termine perentorio fissato nel bando e pubblicato sul sito aziendale www.aobrotzu.it – Sezione Concorsi e Selezioni.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

A tal fine farà fede la data di invio della PEC certificata dal gestore della stessa PEC.

La validità di invio della domanda di partecipazione è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata della quale il candidato non è titolare.

Allo stesso modo non è valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale.

Le domande di partecipazione alla mobilità e la relativa documentazione dovranno essere esclusivamente trasmesse in un formato PDF, inserendo il tutto in un unico file che non deve superare i 10 MB, limite oltre il quale il sistema di posta elettronica certificata aziendale rifiuta la ricezione.

Inoltre si precisa che le domande saranno valide solo se:

- sottoscritte mediante firma digitale;
- oppure sottoscritte nell'originale, scansionato, ed accompagnate da fotocopia del documento di identità in corso di validità.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione delle istanze di partecipazione.

Non saranno imputabili all'amministrazione eventuali disguidi di trasmissione legati ai sistemi informatici. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, e l'eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell'Amministrazione è priva di effetto.

Art 12.

I requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi, tenuto conto delle direttive regionali, sono quelli descritti nei commi 1 e 2 dell'art. 15-septies; nel bando possono inoltre essere indicati requisiti o esperienze lavorative particolari in relazione alla posizione da conferire.

Art 13.

La Commissione chiamata a formulare il giudizio di idoneità dei candidati sarà individuata, in ragione del profilo di incarico di cui al bando, con successivo provvedimento della Direzione Aziendale.

Art 14

Alla Commissione si applicano le disposizioni generali in materia di incompatibilità, nonché, di regola, quelle in materia di composizione previste per le Commissioni di Concorso Pubblico; l'attività prestata dai dipendenti dell'Azienda quali Presidente, Componente o Segretario della Commissione di valutazione rientra nei normali compiti di istituto con riguardo, pertanto, in ragione delle disposizioni di cui alla L. 56/2019 non sarà riconosciuto alcun gettone che remunererà l'attività svolta in seno alla Commissione, anche in veste di segretario, eccettuati i soli rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento della procedura.

Art. 15

Le circostanze che determinano l'incompatibilità a fare parte delle commissioni di cui al precedente paragrafo, devono essere cessate prima della data di adozione della deliberazione di nomina della commissione.

Art. 16

Per i componenti provenienti da altre Aziende è previsto il solo rimborso delle spese documentate sostenute e la partecipazione alla commissione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda di appartenenza.

Art. 17

I nominativi della commissione di valutazione saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito web aziendale.

Art. 18

La Commissione, per ciascun candidato sulla base dei curricula presentati e dell'espletamento di apposito colloquio, predisporrà un elenco dei candidati idonei in relazione alle competenze richieste e alle funzioni da svolgere.

Art. 19

L'elenco degli ammessi è pubblicato nell'apposita sezione del sito web dell'Azienda. Agli aspiranti esclusi viene data comunicazione dell'esclusione e delle motivazioni, a mezzo raccomandata AR o PEC personale se indicata nella domanda di partecipazione.

Art. 20

Il Direttore Generale approva gli atti della procedura ed individua tra i candidati idonei, su proposta del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario secondo le rispettive competenze e all'esito di eventuale ulteriore colloquio, quello cui conferire l'incarico. L'attribuzione dell'incarico verrà formalizzata mediante stipula del contratto individuale di lavoro che disciplinerà le modalità e le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro.

Art. 21

Al conferimento dell'incarico consegue il congelamento di un corrispondente posto vacante nella dotazione organica.

Art. 22

I contratti di lavoro individuali sono stipulati con riferimento agli istituti giuridico ed economici di cui ai vigenti CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale/Tecnica/Amministrativa.

Art. 23

In base alle norme dei CC.CC.NN.LL. delle Aree Dirigenziali di riferimento, ai dirigenti assunti per l'incarico è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dai vigenti CCNLL per i corrispondenti Dirigenti di pari incarico in servizio. La retribuzione di posizione variabile - correlata all'incarico attribuito nel quadro della graduazione delle funzioni dirigenziali e la retribuzione di risultato sono erogate nel rispetto dei fondi previsti per tutto il personale dirigenziale; la retribuzione di posizione, attribuibile sulla base delle funzioni, grava sul bilancio dell'Azienda nella parte eccedente il minimo contrattuale e non può, comunque superare, negli importi massimi, quanto previsto dall'art. 39 per i dirigenti Medici e Veterinari, ed art. 40 per tutti gli altri dirigenti, dei rispettivi CC.CC.NN.LL. 25.

Art. 24

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali in materia.

Ogni disposizione in materia che sia in contrasto con il presente regolamento deve intendersi abrogata.